



PROVINCIA DI VERCELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Decreto n. 73

Proposta n. 2110/2019

Oggetto: ONERI ISTRUTTORI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART.12 DEL D.LGS. N.387/2003, FINALIZZATO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI, E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di dicembre alle ore 15:20, nella sede della Provincia, via San Cristoforo, 3,

Il Presidente della Provincia di Vercelli,

ai sensi dell'art. 1, comma 55 della legge 56/2014 e dell'art. 48 D. Lgs. 267/2000, per quanto compatibile

con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dott. Piero Gaetano Vantaggiato

ADOTTA

il provvedimento che segue:

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- Le Province, in attuazione del D.Lgs. n.112 del 31.03.1998 ed a seguito dell'entrata in vigore delle Leggi Regionali n.44 del 26.04.2000, n.23 del 07.10.2002 e n.23 del 29.10.2015, hanno assunto importanti funzioni e compiti amministrativi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, tra i quali il rilascio di autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Con il D.Lgs. n.387 del 29.12.2003, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, è stato promosso un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica anche attraverso una serie di incentivi e disposizioni per la semplificazione delle procedure autorizzative.
- Con Deliberazione della Giunta Provinciale n.1863 del 08.05.2008, in assenza di indicazioni regionali in merito, sono state stabilite le spese di istruttoria e sopralluogo relativamente ai procedimenti di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003.
- Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con D.M. 10.09.2010 ha emanato le "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", attribuendo alle Regioni la competenza a prevedere oneri istruttori a carico del soggetto proponente (Parte I par.9) finalizzate alla copertura delle spese del procedimento unico, che non possono configurarsi come misure compensative.
- Con D.Lgs. n.28 del 03.03.2011 è stata data attuazione alla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, introducendo modifiche alla disciplina dettata dal D.Lgs. n.387/2003 per quanto riguarda l'autorizzazione unica prevista dall'art.12 dello stesso decreto.
- La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta n.5-3314 del 30.01.2012 ha approvato il documento di "*Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile*", nel quale, al punto 3, si affida alle Province la possibilità di stabilire l'entità e le modalità di versamento degli oneri istruttori a carico del proponente.
- Con Deliberazione della Giunta Provinciale n.158 del 27.09.2012 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di versamento degli importi relativi alle cauzioni da prestare, a carico dei proponenti i progetti, per garantire gli interventi di dismissione e ripristino alla dismissione degli impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.387/2003.

Rilevato che, al fine di assicurarne un'applicazione omogenea sul territorio regionale, con le indicazioni procedurali approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.5-3314 del 30.01.2012, sono stati stabiliti importi da applicare per gli oneri istruttori a carico del proponente, definiti per scaglioni successivi sulla base del valore dell'investimento, non superiori ai valori indicati nella tabella seguente:

VALORE DELL'INTERVENTO	TARIFFA ISTRUTTORIA COMPLESSIVA
fino a 10.000.000 di euro	0,03% del valore
oltre a 10.000.000 di euro	0,03% fino a 10.000.000 + 0,02% per il restante importo

Ritenuto di adeguare alle indicazioni Regionali, di cui alla D.G.R. n.5-3314 del 30.01.2012, gli importi delle spese di istruttoria e sopralluogo stabiliti con Deliberazione della Giunta Provinciale n.1863 del 08.05.2008 relativamente ai procedimenti di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003.

Evidenziato inoltre che:

- Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 589 del 03.08.2009 è stato stabilito, tra l'altro, che il provvedimento finale di autorizzazione unica abbia durata di anni 15, salvo rinnovo, dando facoltà ai titolari di autorizzazioni ex 387/2003, rilasciate dal gennaio 2009, di chiedere l'adeguamento della durata dell'autorizzazione al provvedimento stesso.

- Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 26.03.2012, al punto 4, si ribadiva di *“confermare la durata del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 in anni 15, salvo diversa durata dei contributi statali dimostrata dal proponente”*.

Rilevato che il D.Lgs. n.387/2003 non prevede scadenza per le autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi dell'art.12, e che pertanto mantengono la propria validità tutte autorizzazioni, assenti e altri provvedimenti ricompresi nella stessa autorizzazione unica secondo le rispettive norme si riferimento.

Ritenuto pertanto di riconoscere, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, che il provvedimento unico rilasciato ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 non prevede scadenza e che restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, ricomprese nell'autorizzazione unica stessa, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative.

Visti:

- il D.M. 10.09.2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- il D.Lgs. n.28 del 03.03.2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la D.G.R. n.5-3314 del 30.01.2012 *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”*;
- l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”*.

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, allegati al presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18-08-2000 n.267.

DECRETA

1. Di adeguare alle indicazioni Regionali, di cui alla D.G.R. n.5-3314 del 30.01.2012, gli oneri istruttori stabiliti con Deliberazione della Giunta Provinciale n.1863 del 08.05.2008 relativamente ai procedimenti di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, secondo il seguente schema:

VALORE DELL'INTERVENTO	TARIFFA ISTRUTTORIA COMPLESSIVA
fino a 10.000.000 di euro	0,03% del valore
oltre a 10.000.000 di euro	0,03% fino a 10.000.000 + 0,02% per il restante importo

Per valore dell'intervento si intende quello indicato nel piano finanziario presentato dal proponente.

La tariffa istruttoria di cui sopra è ridotta nella misura del:

- 50% per richiesta di proroga dei termini per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per richiesta di autorizzazione per modifiche non sostanziali all'impianto;
- 20% per richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

In caso di richiesta di autorizzazione per modifiche sostanziali all'impianto la somma da versare è pari a quella richiesta per nuova autorizzazione unica.

2. Di applicare gli oneri istruttori di cui al punto 1 precedente alle istanze presentate al protocollo della Provincia a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, dandone comunicazione sul sito web della Provincia, introitando gli importi come stabilito con la D.G.P. n.1863 del 08.05.2008.
3. Di stabilire che, nel caso il procedimento unico coordini il rilascio di altri provvedimenti

autorizzativi di competenza provinciale, alla tariffa istruttoria di cui al punto 1 si sommano gli oneri istruttori riferiti ai singoli procedimenti.

4. Di fare salve le D.G.P. n.1863 del 08.05.2008 e D.G.P. n.158 del 27.09.2012, riguardanti i procedimenti di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, per quanto non in contrasto con il presente atto.
5. Di stabilire che l'autorizzazione unica non prevede scadenza; restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, ricomprese nell'autorizzazione unica stessa, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative.
6. Di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso all'Autorità Giudiziaria Amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R.24 Novembre 1971 n.1199.

Redattore: ERBETTA CARLA
Funzionario: MOMBELLI CLAUDIO

Il Vicesegretario Generale
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente
BOTTA ERALDO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)